

III

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

463^a SESSIONE PLENARIA DEL 26 E 27 MAGGIO 2010

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali»

COM(2009) 584 definitivo

(2011/C 21/08)

Relatore: **Leif Erland NIELSEN**

La Commissione, in data 28 ottobre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente le opzioni di etichettatura relativa al benessere animale e l'istituzione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali

COM(2009) 584 definitivo.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 maggio 2010.

Alla sua 463^a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 maggio 2010 (seduta del 26 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 106 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 È necessario istituire un sistema di etichettatura che fornisca ai consumatori la possibilità di compiere una scelta obiettiva nell'acquisto di prodotti di origine animale qualora i criteri applicati in materia di benessere degli animali siano più rigorosi rispetto ai requisiti minimi richiesti nell'UE. L'etichettatura fornirà una garanzia visibile sulla base di informazioni affidabili e adatte alla comunicazione con i consumatori.

1.2 Il sistema di etichettatura deve servire ad una valutazione e un confronto delle norme su basi scientifiche. Dovrebbe essere volontario, armonizzato, basato sulle leggi di mercato, sulla certificazione e sulla possibilità di utilizzo in combinazione con etichette e marchi di qualità privati, purché questi soddi-

sfino criteri specifici. Il sistema di etichettatura deve essere altresì conforme agli impegni assunti a livello internazionale e deve poter essere applicato a condizioni equivalenti anche ai prodotti importati nell'UE.

1.3 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le indagini approfondite, realizzate per conto della Commissione, con cui si valuta l'impatto delle diverse opzioni disponibili per un sistema di etichettatura e per una rete europea di centri di riferimento. La possibilità più realistica che sembra emergere con chiarezza da queste indagini è quella di un sistema di etichettatura del tipo descritto sopra, il che riflette anche le raccomandazioni espresse in precedenza dal CESE (1).

(1) Cfr. il parere esplorativo del CESE, del 15 marzo 2007, sul tema *Benessere animale - Etichettatura* (GU C 161 del 13.7.2007, pag. 54), elaborato su richiesta della presidenza tedesca del Consiglio.

1.4 Nonostante ciò, la Commissione, invece di analizzare i requisiti in base a una «graduatoria delle garanzie» e di stabilire un ordine di priorità, lascia aperte tutte le diverse opzioni, sebbene la maggior parte di esse sia da considerare irrealistica. Sarebbe stato più utile, anche per accelerare il processo, se la Commissione avesse delineato una proposta concreta su cui basarsi per un ulteriore esame della materia, tanto più se si considera che due anni fa il Consiglio aveva chiesto alla Commissione di adottare le raccomandazioni del CESE come punto di partenza per ulteriori riflessioni.

1.5 È importante che il dibattito non si protragga inutilmente. Questo vale soprattutto nel caso del progetto *Welfare Quality* ⁽²⁾, i cui risultati dovrebbero trovare un'applicazione concreta il più rapidamente possibile. Inoltre, andrebbe conservata e utilizzata la rete che esiste tra le istituzioni coinvolte, e andrebbe mantenuto e messo a frutto l'impegno dei ricercatori, senza sprecare troppo tempo in un dibattito sulle possibilità teoriche destinato a non produrre alcuna proposta concreta.

1.6 Con il progetto *Welfare Quality* è stata creata una piattaforma solida per la definizione di indicatori scientifici che sono basati anzitutto sul benessere e sul comportamento degli animali, e quindi indirettamente anche sui sistemi e metodi di produzione applicati, e che possono essere sviluppati ulteriormente per stabilire una classificazione e fornire al consumatore informazioni trasparenti e affidabili.

1.7 Su questa base, il CESE sostiene la creazione di una rete europea che costituisca una specie di evoluzione del progetto *Welfare Quality*. In linea con le raccomandazioni espresse in precedenti pareri, il CESE ritiene che combinare il sistema di etichettatura con una rete provvista di un coordinamento centrale sia la soluzione migliore tra le varie opzioni descritte. Al tempo stesso le parti interessate dovrebbero avere una notevole voce in capitolo sul funzionamento del sistema e sulla definizione delle norme.

1.8 La regolamentazione proposta andrà a integrare le disposizioni europee vigenti in materia di regimi di qualità sotto forma di «termini riservati» per designare i prodotti e i sistemi ecologici relativi alla produzione di uova, e andrà a completare le norme in materia di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali che sono principalmente riferite ai sistemi di produzione e alla zona d'origine ma non al benessere animale.

2. Contesto

2.1 L'utilizzo di indicatori misurabili, di norme più rigorose per il benessere degli animali e l'istituzione di una rete europea costituiscono elementi essenziali del programma d'azione per la protezione e il benessere degli animali adottato dalla Commissione ⁽³⁾. L'obiettivo è quello di fornire ai consumatori migliori possibilità di compiere una scelta nell'acquisto di prodotti di

origine animale ottenuti secondo criteri di benessere animale più rigorosi rispetto ai requisiti minimi richiesti nell'UE. Ciò può essere ottenuto migliorando le informazioni e sensibilizzando maggiormente sul benessere degli animali, elaborando norme in materia e favorendo lo scambio e l'applicazione di buone pratiche nel quadro della rete europea per la protezione e il benessere degli animali. Nel suo ruolo di rappresentante della società civile e in virtù della diversità della sua composizione, il CESE ha naturalmente il compito di contribuire a creare un sistema flessibile e funzionante.

2.2 La relazione in esame risponde a una richiesta formulata dal Consiglio nel maggio 2007 di valutare le possibilità di un'etichettatura relativa al benessere animale. La base di partenza era rappresentata dal parere esplorativo del CESE e dal convegno che vi ha fatto seguito ⁽⁴⁾. Il Consiglio aveva invitato la Commissione a esaminare le opzioni disponibili per un'etichettatura in materia di benessere animale tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal CESE, le quali scaturivano da un'analisi delle possibilità pratiche di introdurre un sistema di etichettatura sulla base di indicatori di benessere animale in linea con i risultati conseguiti dal progetto *Welfare Quality*. Inoltre, come aveva fatto anche il CESE, il Consiglio ha raccomandato di organizzare successivamente una campagna di informazione su scala UE in merito al benessere degli animali e al relativo sistema di etichettatura.

2.3 Gli allegati alla relazione in esame contengono i risultati di approfondite ricerche esterne condotte sulle opzioni disponibili per quanto riguarda sia l'etichettatura e la comunicazione in materia di benessere animale, sia gli aspetti collegati all'istituzione di una rete europea. Come richiesto dal Consiglio, la relazione e i risultati delle ricerche condotte dovranno essere oggetto di un dibattito interistituzionale sul quale la Commissione dovrà basare le sue ulteriori riflessioni.

2.4 La relazione e il confronto dei risultati a cura dei servizi della Commissione riassumono le opzioni disponibili per i diversi sistemi di etichettatura obbligatori o facoltativi, senza indicare quale possa essere la soluzione migliore. Risulta tuttavia chiaro che il futuro sistema dovrà essere fondato su informazioni facilmente comprensibili per i consumatori, su metodi scientifici, sul ricorso a organismi di certificazione indipendenti, su garanzie di non distorsione della concorrenza e sul rispetto degli impegni internazionali.

2.5 A giudizio della Commissione, una rete europea di centri di riferimento potrebbe armonizzare le norme e/o gli indicatori, coordinare le risorse esistenti, favorire lo scambio di buone pratiche, garantire la diffusione di informazioni indipendenti e contribuire a evitare una duplicazione delle attività. Le opzioni possibili sono: proseguire con la situazione attuale senza ulteriori interventi, oppure adottare un approccio centralizzato, o ancora seguire una strategia più mirata ai compiti per determinare quali siano gli aspetti da centralizzare e quali quelli da decentrare.

⁽²⁾ Il progetto *Welfare Quality*® è un'iniziativa di ricerca, finanziata dall'UE, condotta nel periodo 2004-2009 e realizzata da circa 250 ricercatori di 39 tra istituti e università di 13 paesi europei e paesi terzi interessati. Nel quadro di questo progetto sono stati definiti, con metodi scientifici, standard specifici e strategie pratiche per integrare il benessere animale nella filiera di produzione agricola e nelle successive fasi di lavorazione e commercializzazione, comprese le relative informazioni al consumatore.

⁽³⁾ COM(2006) 13 definitivo del 23 gennaio 2006.

⁽⁴⁾ Convegno sul tema *Benessere degli animali - Etichettare per migliorare?*, organizzato il 28 marzo 2007 dal CESE, dalla Commissione e dalla presidenza tedesca del Consiglio. Il Consiglio ha affermato che occorre «tenere conto delle raccomandazioni espresse dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere esplorativo» (conclusioni della 2797^a riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della pesca, svoltasi a Bruxelles il 7 maggio 2007).

2.6 Nella fattispecie la Commissione esaminerà tra l'altro gli oneri di natura amministrativa, i costi e l'impatto dei sistemi di etichettatura sulla qualità dei prodotti, in riferimento ad esempio all'agricoltura biologica. A tal fine ci si avvarrà dei risultati del progetto *Welfare Quality* e di un'analisi delle possibili conseguenze sociali, economiche e ambientali. La Commissione effettuerà un ulteriore sondaggio tra i consumatori per determinare se, ed eventualmente perché, le opinioni espresse in indagini precedenti siano cambiate.

3. Osservazioni

3.1 Il CESE continua ad appoggiare il programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 ⁽⁵⁾ e si compiace della maggiore importanza che il Trattato di Lisbona annette ora alla protezione degli animali, precedentemente oggetto del Protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali (1997), tenendo così conto del crescente interesse in materia ⁽⁶⁾.

3.2 Le analisi svolte dimostrano la necessità di adottare, nell'UE, un approccio più coerente e coordinato in materia di protezione e benessere degli animali. La molteplicità dei sistemi volontari di etichettatura e di qualità nei diversi Stati membri rischia di dar luogo a malintesi e a una differenziazione inopportuna e non oggettiva dei prodotti, e anche di creare condizioni di disparità per i diversi soggetti interessati della filiera di produzione e commercializzazione.

3.3 I consumatori possono annettere particolare importanza al benessere animale per motivi etici, qualitativi o di altro tipo, tuttavia a causa della mancanza di documentazione essi non nutrono fiducia nella validità e attendibilità delle argomentazioni di vendita in materia. Per una migliore commercializzazione dei prodotti di origine animale ottenuti secondo criteri più rigorosi rispetto ai requisiti minimi dell'UE è pertanto indispensabile disporre di documentazione obiettiva e scientificamente fondata. È inoltre chiaro che l'etichettatura può sortire l'effetto desiderato solo se le indicazioni che fornisce sono comprensibili e se i consumatori sono sufficientemente informati e sensibilizzati in merito al suo significato, e quindi interessati ad averla.

3.4 Vi è quindi la necessità di una garanzia identificabile, basata su informazioni obiettive e attendibili, e in proposito il CESE appoggia pienamente gli sforzi intrapresi sulla scia del suo parere del 2007. Il Comitato accoglie con favore il lavoro molto approfondito da allora compiuto ed è consapevole del fatto che ha richiesto parecchio tempo.

⁽⁵⁾ Cfr. il parere del CESE in merito alla *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010*, GU C 324 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽⁶⁾ L'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita: «... l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.» Questa disposizione vincolante sostituisce il precedente *gentlemen's agreement* che aveva assunto la forma di un protocollo e conferisce alla Corte di giustizia dell'UE la facoltà di dirimere controversie in materia.

3.5 Tuttavia, sarebbe stato più utile se la Commissione avesse presentato le opzioni disponibili classificandole secondo un ordine di priorità e avesse delineato una o più proposte da cui partire per il successivo processo politico, tra le quali anche una proposta formulata sulla base delle raccomandazioni del CESE. A quanto pare, le analisi approfondite che sono state compiute confermano chiaramente le raccomandazioni espresse dal CESE, secondo cui il sistema di etichettatura, per essere realistico, deve essere anche volontario, armonizzato e orientato al mercato, in modo da creare una possibilità pratica ed effettivamente attuabile di commercializzare i prodotti di origine animale ottenuti secondo standard più rigorosi rispetto ai requisiti minimi.

3.6 La Commissione dovrebbe anche attingere al notevole lavoro compiuto in questo campo a livello europeo: sistemi basati sulle conoscenze che informano sia i fornitori che i produttori di beni e servizi e stimolano le misure orientate al mercato e la reazione dei consumatori. Ne sono esempi: il marchio del commercio equo e solidale, il Consiglio per la tutela delle foreste (*Forest Stewardship Council - FSC*), il *Marine Stewardship Council* (un ente senza fini di lucro, con sede a Londra) e la *Rainforest Alliance*. Gli elementi essenziali sono la gestione dei progetti, la portata, gli obiettivi e la definizione delle norme, i controlli indipendenti, le valutazioni d'impatto e le analisi costi-benefici, nonché il monitoraggio delle asserzioni pubblicitarie o fatte ai fini della vendita ⁽⁷⁾.

3.7 Il coordinamento delle attività di ricerca garantirebbe un migliore utilizzo delle risorse, e, a questo riguardo, il CESE ritiene importante portare avanti il dibattito interistituzionale. Questo vale soprattutto non solo nel caso del progetto *Welfare Quality*, i cui risultati dovrebbero trovare un'applicazione concreta in tempi brevi, ma è anche importante per mantenere vivo l'impegno dei ricercatori e proseguire i lavori sulla base dei risultati conseguiti finora, senza sprecare troppo tempo in un dibattito sulle possibilità teoriche destinato a non produrre alcuna proposta concreta. L'esistenza di una rete di ricercatori dei paesi terzi importanti è fondamentale anche per l'ulteriore diffusione dei risultati delle ricerche e per una migliore comprensione delle politiche dell'UE: un aspetto importante per le future relazioni commerciali.

Sistemi di etichettatura

3.8 Pur non giungendo a conclusioni chiare circa i sistemi di etichettatura, l'analisi sembra indicare, seppur indirettamente, che la soluzione più realistica sta nell'adozione di un sistema semplice e flessibile. Ciò corrisponde, in tutti gli aspetti principali, alle raccomandazioni e alle proposte del CESE, che si basano su un approccio scientifico, sulle condizioni di mercato, sul principio della volontarietà e sulla possibilità di applicare il sistema in combinazione con le etichette private e i marchi di qualità.

3.9 Il CESE rimane perciò convinto che il sistema debba fondarsi sostanzialmente sugli elementi che seguono:

⁽⁷⁾ Per tale sistema potrebbe essere ricercato anche l'accREDITAMENTO relativo alla norma ISO 65 (criteri generali per le organizzazioni che offrono sistemi di certificazione dei prodotti).

- il o i centri di riferimento proposti stabiliscono i criteri obiettivi necessari tenendo conto dell'aspettativa di vita dell'animale e li traducono in condizioni di produzione pratiche e realistiche, in modo da favorire al meglio la sinergia tra ricerca, sviluppo e applicazione di nuove tecnologie ⁽⁸⁾,
- i criteri vengono convertiti in norme ⁽⁹⁾ da applicare al sistema di etichettatura, assicurando tra l'altro dei requisiti che permettano misurazioni e verifiche da parte di un organo indipendente, senza dimenticare la consultazione delle parti interessate,
- produttori e commercianti potranno poi, su base volontaria, introdurre un'etichetta riconosciuta a livello dell'UE che certifichi l'osservanza di una norma più rigorosa rispetto ai requisiti minimi UE,
- le norme potrebbero, ad esempio, articolarsi in tre diversi livelli al di sopra dei requisiti minimi, a seconda della loro rilevanza per la singola specie o il singolo prodotto ⁽¹⁰⁾,
- il rispetto dei requisiti specifici e la verifica dell'applicazione dell'etichettatura potrebbero essere garantiti da un autocontrollo e da un sistema di ispezione indipendente ⁽¹¹⁾.

3.10 In base a questo sistema l'applicazione e il controllo, come pure l'utilizzo dei singoli marchi di qualità avviene a condizioni di mercato e indipendentemente dalle autorità pubbliche. La proposta di aggiunta volontaria alle etichette esistenti del marchio di qualità (combinato con un sistema a stelle, a colori o a punti) consentirebbe inoltre di risolvere il problema di un sovraccarico d'informazioni sull'etichetta dei singoli prodotti. I consumatori interessati e motivati potrebbero prender conoscenza di queste informazioni, e la fiducia nel sistema poggierebbe su un approccio scientifico e su una certificazione indipendente.

3.11 Il calendario per l'introduzione del sistema deve necessariamente tener conto delle esigenze del mercato, ma le organizzazioni dei produttori, le imprese e il commercio al dettaglio

⁽⁸⁾ Conformemente al progetto *Welfare Quality*, la valutazione deve tener conto anzitutto del comportamento dell'animale (risultato palese del benessere), e non direttamente dei sistemi di produzione (*input and resources*). In pratica il sistema di produzione viene giudicato in base al modo in cui influisce sul comportamento degli animali. Gli indicatori dovranno riguardare tutti gli elementi che rivestono un'importanza fondamentale per la specie animale considerata, ossia la riproduzione, le condizioni relative allo spazio disponibile e alla stabulazione, la possibilità di un comportamento naturale, i controlli quotidiani, gli aspetti patologici e sanitari, lo svezzamento, gli interventi chirurgici, il trasporto al macello, lo stordimento prima della macellazione e la macellazione vera e propria. Il sistema incoraggia inoltre le innovazioni volontarie e i miglioramenti individuali.

⁽⁹⁾ Si propone di utilizzare la denominazione «norme» per evitare a confusione con la nozione di «standard», i quali vengono definiti mediante procedure specifiche da parte degli enti europei di normalizzazione.

⁽¹⁰⁾ Conformemente alla classificazione a tre livelli applicata nel progetto *Welfare Quality*: standard eccellente (livello più alto), avanzato (buon rispetto degli animali) e superiore ai requisiti minimi.

⁽¹¹⁾ Realizzato da un istituto, un'organizzazione o un organismo di certificazione specializzato, operante in base alle norme europee e internazionali ISO della serie EN ISO 17000, o un organismo di certificazione accreditato conformemente alla serie EN ISO 45011.

avranno la possibilità di applicare il sistema ai loro prodotti (purché rispondano a criteri superiori ai requisiti minimi) e di commercializzarli come tali. È ad esempio importante che questo sistema possa essere utilizzato in maniera compatibile con la crescente tendenza a creare l'immagine delle imprese puntando sulla notorietà di marchi o loghi (il cosiddetto *branding*), che vede i dettaglianti ricorrere a metodi diversi dall'etichettatura per pubblicizzare metodi di produzione rispettosi del benessere animale.

3.12 Il sistema potrebbe essere esteso, a condizioni analoghe, ai prodotti importati senza creare problemi di possibile violazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I sistemi volontari di etichettatura sono infatti ammessi dall'OMC purché siano adeguati e accessibili alle medesime condizioni anche ai produttori nei paesi terzi.

3.13 L'approccio orientato al mercato presuppone fra l'altro che il sistema sia abbastanza interessante per i consumatori e i dettaglianti e che i costi a carico dei produttori siano compensati da un migliore accesso al mercato e da prezzi più elevati.

Rete europea di centri di riferimento

3.14 Per lo sviluppo efficace e obiettivo di un sistema di protezione degli animali vanno coinvolti gli organismi di ricerca competenti in materia e presenti nell'UE. Il CESE è quindi favorevole all'istituzione di una rete europea in questo campo, che sarebbe coordinata da uno o più centri di riferimento e organizzata in maniera analoga ai centri di riferimento per la salute animale ⁽¹²⁾.

3.15 L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Centro comune di ricerca (JRC) e i laboratori di riferimento nazionali si occupano in una certa misura di tutela del benessere animale, ma non sono adatti ad assicurarne il coordinamento in tutta l'UE. La rete proposta dovrà integrare le attività svolte da questi organismi europei, evitando però qualsiasi doppione. In linea di massima dovrà considerare ogni forma di impiego degli animali a fini economici, operando in maniera indipendente da interessi esterni.

3.16 Questa rete dovrebbe assumere i seguenti compiti interconnessi:

- stabilire e aggiornare gli indicatori destinati alla valutazione del benessere animale su base scientifica, tenendo in considerazione i suggerimenti delle parti interessate,
- compiere le valutazioni di impatto delle misure di tutela e di miglioramento del benessere animale,

⁽¹²⁾ La Commissione utilizza la denominazione «centri europei di riferimento per la protezione e il benessere degli animali», ma in realtà si tratta di una rete di istituti di ricerca. Analogamente a quanto avviene per le organizzazioni competenti in materia di animali da produzione, essi vengono coordinati da uno o più centri di riferimento (eventualmente uno per specie o tipo di animale), i quali propongono, sulla base di indicatori, le norme di protezione animale che vengono poi approvate da un'organizzazione indipendente. Pur proponendo il coinvolgimento delle parti interessate, non vengono fornite precisazioni circa l'organizzazione di tali istituti.

- assicurare il costante sviluppo della ricerca e dell'approccio scientifico per l'aggiornamento delle norme,
- diffondere informazioni e favorire il dialogo in merito all'applicazione delle norme, contribuendo a promuovere la protezione attiva degli animali a livello mondiale.

3.17 Dal punto di vista organizzativo, la soluzione più efficace potrebbe essere quella di mantenere l'attuale rete *Welfare Quality*, collegandola alla più ampia rete esistente nei paesi terzi interessati. Con il progetto *Welfare Quality* è stata creata una piattaforma per la messa a punto di un sistema di etichettatura mediante la definizione di indicatori scientifici relativi agli animali, che possono essere poi utilizzati per stabilire la classificazione succitata, idonea a fornire al consumatore informazioni trasparenti e affidabili.

3.18 Le norme proposte dalla rete dovrebbero essere decise da un organismo indipendente. Dato che il coinvolgimento attivo delle parti interessate costituisce chiaramente un presupposto per il funzionamento soddisfacente del sistema, esse andrebbero associate il più possibile al processo decisionale, fra l'altro per la definizione della strategia e del programma di lavoro.

Altri aspetti da considerare

3.19 La proposta del CESE a favore di un'etichettatura relativa al benessere animale è basata sulle più recenti conoscenze e valutazioni scientifiche disponibili. L'armonizzazione dei requisiti consente al consumatore di compiere scelte d'acquisto consapevoli, e ciò costituisce un incentivo per i produttori. A tal fine sarebbe tuttavia necessario promuovere una maggiore conoscenza degli aspetti relativi alla protezione degli animali, come pure dell'etichettatura e delle norme in materia, il che potrebbe essere realizzato attraverso campagne di informazione e programmi di sensibilizzazione. Per quanto sia beninteso necessario un coordinamento a livello europeo, le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione dovrebbero avvenire a livello regionale e/o nazionale perché, come l'esperienza insegna, nell'UE le campagne di informazione centralizzate producono scarso impatto al livello degli Stati membri.

3.20 La proposta di cui sopra non creerà alcun conflitto con il sistema dell'agricoltura biologica vigente nell'UE, i cui principi comprendono, sotto diversi aspetti, anche la tutela del benessere animale. È plausibile pensare che, nelle produzioni biologiche, questa tutela sarà tenuta in debita considerazione attraverso la graduale applicazione delle norme, non appena queste saranno

disponibili, e diventerà così parte integrante del sistema di controllo di tali prodotti senza alcun aggravio in termini di costi amministrativi. I consumatori associano l'agricoltura biologica al rispetto di norme più rigorose in materia di tutela del benessere animale, e si presume che riconoscano i prodotti biologici provvisti del marchio di qualità UE.

3.21 L'etichettatura in materia di benessere animale, di cui si propone l'istituzione, dovrà in sostanza andare a integrare i sistemi di etichettatura della qualità applicati nell'UE, che utilizzano «termini riservati» nella produzione delle uova, e le norme in materia di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali. Questi sistemi si basano sui metodi di produzione e sulla zona d'origine, ma non sul benessere animale, anche se i consumatori li associano, in una certa misura, al rispetto di criteri al riguardo. Poiché sono ormai noti ai consumatori, questi sistemi andrebbero mantenuti. Sarebbe però opportuno evitare l'introduzione di ulteriori requisiti obbligatori o volontari sull'impiego di «termini riservati» basati sui sistemi di produzione, poiché - come dimostra chiaramente anche la fissazione di requisiti minimi - determinate condizioni specifiche non si prestano a essere regolamentate dalle complesse procedure legislative dell'UE.

3.22 La comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli contiene una proposta per la definizione di orientamenti in materia di regimi nazionali e privati di certificazione dei prodotti alimentari⁽¹³⁾. L'obiettivo degli orientamenti proposti è, da un lato, quello di evitare che il consumatore sia indotto in errore e, dall'altro, di lasciare che sia il mercato a rispondere all'interesse dei consumatori verso il benessere animale. Nel contempo, questi orientamenti introducono la certificazione come elemento essenziale della politica dell'UE in materia di prodotti alimentari.

3.23 Il sistema proposto è neutrale per quanto concerne particolari problematiche religiose, in quanto l'etichettatura garantisce unicamente il rispetto di criteri di protezione degli animali esplicitamente più rigorosi dei requisiti minimi previsti dall'UE.

3.24 La rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere degli animali dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire il benessere dei vertebrati sfruttati a scopi commerciali, compresi anche i pesci e gli animali da pelliccia che dovrebbero essere equiparati agli altri animali d'allevamento. Lo stesso vale per gli animali da laboratorio, mentre il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (EC-VAM) ha il compito di valutare alternative all'uso di animali a scopi scientifici.

Bruxelles, 26 maggio 2010

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI

⁽¹³⁾ COM(2009) 234 definitivo del 28 maggio 2009.